



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Ufficio Redditi di Capitale e Diversi

FAX

Da: Segreteria Redditi di Capitale e Diversi

A: Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Fax n.: 06-84439396

N° pagine trasmesse (compresa la presente): 7

Data: 7 febbraio 2012

OGGETTO: CONSULENZA GIURIDICA N. 954-87/2012 PROT. N. 2012/16716

Si trasmette la risposta relativa alla richiesta di consulenza giuridica da voi presentata.

Si prega di confermare via fax l'avvenuta ricezione della presente, compilando il riquadro sottostante.

<p>All'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Ufficio Redditi di Capitale e Diversi Fax: 0650769809</p> <p>Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della risposta alla richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto.</p> <p>Data _____</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>

In caso di incompleta o imperfetta ricezione si prega telefonare al numero:
0650545499

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi di Capitale e Diversi
Via Cristoforo Colombo, 426/c-d - 00145 Roma Tel. 06.5054.5499 - Fax 06.5076.9809
e-mail:dc.norm.redditicapitaleediversi@agenziaentrate.it.



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive

Ufficio Redditi di capitale e diversi

Roma,

17 FEB. 2012

LEGA NAZIONALE DELLE
COOPERATIVE E MUTUE
VIA ANTONIO GUATTANI 9
00161 ROMA (RM)

Prot. n. 954-16716/2012

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-87/2011
Associazione/Ordine LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E
MUTUE
Codice Fiscale 80201570589
Istanza presentata il 10/11/2011*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 comma 25 del DL n. 138 del 2011, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha presentato istanza di consulenza giuridica in merito alla interpretazione dell'articolo 2, comma 25, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95.

La norma abrogata prevede l'applicazione della ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

nella misura del 12,50 per cento, a titolo di imposta, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi, in relazione ai finanziamenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

A seguito dell'abrogazione del citato comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 1974, l'istante chiede chiarimenti in ordine al titolo applicabile alla ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti dalle piccole e micro cooperative la cui misura, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sarà uniformata al 20 per cento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che l'abrogazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 1974 ad opera dell'articolo 2, comma 25, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, abbia, secondo una interpretazione logico-sistematica, unicamente la finalità di uniformare la misura della ritenuta sugli interessi dei prestiti dei soci persone fisiche al 20 per cento per tutte le cooperative. Pertanto, nulla cambierebbe in merito al titolo della ritenuta in questione che rimarrebbe a titolo di imposta per tutte le cooperative.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si osserva che costituiscono redditi di capitale gli interessi e altri proventi percepiti dai soci persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale) in relazione alle somme date a mutuo alle società (articolo 44, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Su tali redditi, qualora il socio sia un soggetto residente, il sostituto di imposta deve operare una ritenuta a titolo di acconto (articolo 26, comma 5, del DPR 29 settembre

1973, n. 600).

Per quanto concerne gli interessi corrisposti dalle società cooperative nell'ambito del prestito sociale, l'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, prevede che: "*Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 12,50 per cento ed è applicata a titolo d'imposta*". Quest'ultima ritenuta, inizialmente ridotta al 10 per cento, si differenzia da quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del DPR n. 600 del 1973 in quanto di misura inferiore, rispetto a quella vigente *ratione temporis* (pari al 15 per cento), e a titolo di imposta anziché di acconto.

L'agevolazione fiscale in questione si applica ai proventi derivanti dai finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche, purché residenti nel territorio dello Stato, alle società cooperative e loro consorzi laddove vengano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Al riguardo, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'applicabilità del penultimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 1974, è necessario che il prestito sia erogato dai soci persone fisiche residenti.

In merito ai requisiti oggettivi, l'articolo 13 del DPR n. 601 del 1973 indica le condizioni e i limiti che il finanziamento deve rispettare con riferimento alle somme che, oltre alle quote di capitale, i soci persone fisiche versano alle società e alla remunerazione del prestito stesso. I versamenti, infatti, devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale ed entro il limite di 20.658,25 euro, elevato a 41.316,56 euro per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione (importi soggetti

ad adeguamento triennale ai sensi dell'articolo 21, comma 6, legge 31 gennaio 1992, n. 59). Inoltre, gli interessi corrisposti sulle predette somme non devono superare la misura massima di quella prevista per gli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti (cfr. articolo 6 bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693).

Si ricorda che le cooperative che ricevono finanziamenti fruttiferi dai propri soci devono, in ogni caso, rispettare la disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti non bancari, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dai provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, corredati dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia.

Successivamente, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, come modificato dal comma 27, dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha previsto che: *"Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento"*.

Con tale disposizione viene ribadito il titolo di imposta della ritenuta e, nel contempo, stabilita una misura più elevata della stessa sugli interessi corrisposti sui finanziamenti dei soci da parte delle cooperative diverse da quelle piccole e micro.

In sostanza, fino al 31 dicembre 2011, sugli interessi percepiti in relazione al prestito sociale la tassazione avviene nella misura ridotta del 12,50 per cento in capo ai soci persone fisiche delle piccole e micro cooperative aventi i requisiti previsti dalla suddetta raccomandazione comunitaria.

In merito alla natura del prelievo fiscale si osserva che il comma 3 dell'articolo 6 del

decreto-legge n. 63 del 2002 stabiliva, nella sua versione originaria (come convertita nella legge 15 giugno 2002, n. 112), che la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 si applicava "in ogni caso a titolo di imposta" sugli interessi corrisposti dalle cooperative relativamente ai prestiti dei soci persone fisiche, senza alcuna distinzione tra tipologia di cooperativa erogante e di aliquota.

Ciò posto, in base al quadro normativo delineato, deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2011, la tassazione degli interessi sui finanziamenti dei soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato sia sempre a titolo di imposta e nella misura del 12,50 o del 20 per cento a seconda del parametro dimensionale della cooperativa di appartenenza del socio (rispettivamente piccola/micro o media/grande).

Come già evidenziato, l'articolo 2, comma 25, lettera a) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha abrogato la disposizione che prevede la ritenuta a titolo di imposta nella misura ridotta del 12,50 per cento di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 1974. Tale disposizione si applica agli interessi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Si ritiene, tuttavia, che con l'abrogazione della norma in commento il legislatore abbia voluto solo uniformare la misura della ritenuta al 20 per cento sugli interessi dei prestiti dei soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato corrisposti da tutte le cooperative, senza differenziare la natura del prelievo fiscale.

Come si evince dalla Relazione illustrativa al decreto-legge n. 138 del 2011, le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto "sono finalizzate all'adozione di un'aliquota unica, intermedia rispetto a quelle esistenti, ma non superiore al 20 per cento, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari".

La tecnica normativa adottata dal legislatore con il decreto-legge n. 138 del 2011 nella riforma della fiscalità finanziaria opera sulla generalità degli strumenti finanziari.

L'unificazione al 20 per cento, salvo alcune esclusioni, dell'aliquota di imposizione dei redditi di natura finanziaria riguarda, infatti, sia le ritenute (a titolo di acconto o di imposta) sia le imposte sostitutive delle imposte sui redditi previste su tali tipologie di reddito.

In conclusione, quindi, la scrivente concorda con quanto prospettato dall'istante e ritiene che con l'abrogazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 1974 il legislatore abbia voluto prevedere, esclusivamente, una misura unica (20 per cento) della ritenuta sugli interessi dei prestiti alle cooperative da parte dei soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, e non ha invece inteso modificare il titolo del prelievo che rimane a titolo di imposta per i soci di tutte le cooperative.

Diversamente, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra soci di cooperative a discapito di quelli delle piccole e micro che, in virtù della generale previsione dell'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973, dovrebbero essere assoggettati ad imposizione con la medesima aliquota di ritenuta, ma a titolo di acconto, con conseguente obbligo dichiarativo ed eventuale ulteriore tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Boho

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio
Arturo Betunio